

**LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI
NUOCE ALLA RICERCA DELLA VERITÀ:
LA CORTE DI STRASBURGO CONDANNA L'ITALIA
PER IL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DI AMANDA KNOX**

Nota a [C. eur. dir. uomo, Sez. I, sent. 24 gennaio 2019, Knox c. Italia, ric. 76577/13](#)

di Mitja Gialuz

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La violazione dell'art. 3 CEDU sotto il profilo procedurale. – 3. La violazione derivante dalla mancata assistenza di un difensore. – 4. La mancata assistenza di un interprete preparato e imparziale. – 5. È possibile la riapertura del procedimento tramite la revisione europea?

1. Introduzione.

La sentenza che si presenta è solo l'ultima tappa – ma forse non la conclusiva – del labirintico percorso giudiziario cominciato nel novembre del 2007, a seguito del ritrovamento a Perugia del corpo della studentessa inglese Meredith Kercher. Una vicenda processuale kafkiana, che ha messo drammaticamente in luce davanti all'opinione pubblica americana e inglese i difetti strutturali e le carenze del sistema italiano di giustizia penale¹: era prevedibile dunque che finisse sotto la lente della Corte EDU.

A portarla all'attenzione dei giudici di Strasburgo è stata Amanda Knox, con specifico riguardo al procedimento penale per calunnia nei confronti del gestore del pub in cui lavorava. Com'è noto, nella fase iniziale delle indagini per l'omicidio e la violenza sessuale, la studentessa americana aveva indicato quale responsabile del fatto Patrick Lumumba, risultato subito innocente. Per queste dichiarazioni accusatorie, era stata

¹ Si leggano, limitandosi ai contributi di carattere scientifico, AA.VV., *L'assassinio di Meredith Kercher. Anatomia del processo di Perugia*, a cura di M. Montagna, Roma, 2012; C. CALLAHAN, *American Adversarial Transplants in the Italian Criminal Justice System: An Analysis of Italian and American Criminal Procedure through the Amanda Knox Trial*, in *WULR*, 2012, p. 23-44; M.G. DUNCAN, *What not to do when your roommate is murdered in Italy: Amanda Knox, her "strange" behavior, and the Italian legal system*, in *Harvard Journal of Law and Gender*, 2017, pp. 1-78; D. LENTH, *Life, Liberty, and the Pursuit of Justice: A Comparative Legal Study of the Amanda Knox Case*, in *McGeorge Law Review*, 2013, pp. 346-382; G.J. MIRABELLA, *Scales of Justice: Assessing Italian Criminal Procedure Through the Amanda Knox Trial*, in *Boston University International Law Journal*, 2012, pp. 229-260; F. TARONI – L. LUPÁRIA – J. VUILLE, [La prova del DNA nella pronuncia della Cassazione sul caso Amanda Knox e Raffaele Sollecito](#), in *Dir. pen. Cont. – Riv. trim.*, 1/2016, pp. 155-161.

condannata in primo e secondo grado e la sentenza era stata confermata – almeno nel punto relativo alla responsabilità – dalla Corte di cassazione nel 2013.

La ricorrente aveva denunciato diverse violazioni della CEDU, che si riferivano tutte al modo in cui era stata condotta la sua audizione – avvenuta nella notte tra il 5 e il 6 novembre 2007 nel commissariato di Perugia – durante la quale aveva reso le dichiarazioni calunniose.

La prima censura riguardava la violazione dell’art. 3 CEDU. In particolare, la ricorrente lamentava che, in quella notte, nella quale si era recata al commissariato semplicemente per accompagnare l’allora fidanzato Raffaele Sollecito, era stata poi interrogata, sempre senza l’assistenza di un difensore, una prima volta, a partire dall’1.45, da tre agenti di polizia oltre a una funzionaria della stazione di polizia che fungeva da interprete; una seconda volta, a partire dalle 5.45, alla presenza del pubblico ministero. Nel corso delle audizioni – qualificate come “informazioni spontanee” – avrebbe subito maltrattamenti, sia fisici, in quanto un agente le avrebbe dato due colpi sulla testa, sia morali, consistiti nella minaccia di finire in carcere per trent’anni se non avesse parlato, nell’offesa di essere una “stupida bugiarda”, nonché in grida e urla durante l’interrogatorio, alternate a momenti nei quali un poliziotto l’aveva abbracciata e accarezzata. La seconda censura – strettamente connessa alla prima – ruotava intorno all’art. 8 CEDU: la ricorrente sosteneva che questa situazione di estrema pressione psicologica l’avrebbe indotta a rendere le dichiarazioni etero-accusatorie per l’incapacità di intendere e di volere, in violazione del diritto al rispetto della vita privata.

La terza censura si riferiva all’art. 6, par. 3, lett. c CEDU. Si lamentava, in particolare, la mancata assistenza di un avvocato durante le audizioni dell’1.45 e delle 5.45: il difensore era stato infatti nominato soltanto alle 8.30 del 6 novembre, al momento dell’arresto.

La quarta violazione riguardava l’art. 6, par. 3, lett. a CEDU. Veniva contestata la circostanza che l’indagata non era stata informata al più presto e in una lingua che potesse comprendere della natura e dei motivi dell’accusa a suo carico.

L’ultima inosservanza prospettata riguardava l’art. 6, par. 3, lett. e CEDU. Per un verso, la ricorrente lamentava di non essere stata assistita da un interprete professionista e indipendente durante gli interrogatori; per l’altro, criticava il fatto che l’ufficiale di polizia presente all’audizione avesse svolto un ruolo di “mediatore”, in quanto aveva suggerito delle ipotesi sul corso degli eventi.

2. La violazione dell’art. 3 CEDU sotto il profilo procedurale.

Va detto subito che la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura relativa all’informazione dell’indagata, posto che, al momento debito era stato in effetti inviato l’avviso di conclusione delle indagini in italiano e in inglese.

I giudici della Convenzione hanno invece ritenuto di valutare congiuntamente le prime due censure e hanno ritenuto sussistente la violazione dell’art. 3 CEDU, sotto il profilo procedurale. Fin dal pomeriggio dello stesso giorno dell’interrogatorio, poche ore dopo essere stata arrestata, l’indagata aveva scritto, nella sua lingua madre: «per

quanto riguarda questa “confessione” di ieri sera, vorrei spiegare che dubito fortemente della veridicità delle mie dichiarazioni perché sono state fatte mentre ero sotto shock e in uno stato di stress e di profonda prostrazione. Non solo sono stata informata del fatto che ero stata arrestata e che [sarei stata] messa in carcere per trent’anni, ma ho anche ricevuto degli scappellotti sulla testa quando non ricordavo correttamente un fatto. Capisco che la polizia subisce una forte pressione e capisco quindi il trattamento che mi è stato inflitto. Tuttavia, mi sono venute in mente queste risposte mentre subivo tale pressione e dopo ore di confusione»². Qualche giorno dopo, in due scritti – sempre redatti in lingua inglese – indirizzati ai difensori aveva ribadito questa ricostruzione e aveva inoltre accusato la funzionaria di polizia, che aveva svolto le funzioni di interprete, di averla condizionata: dopo averle raccontato un’esperienza personale nella quale, a seguito di un terribile incidente stradale, per un anno non era stata in grado di ricordare cosa fosse successo, le aveva suggerito che probabilmente lei aveva visto qualcosa di terribile che non riusciva a mettere a fuoco³. Questa versione degli accadimenti era stata ripetuta nelle udienze dibattimentali del 13 marzo e del 12 giugno 2009, davanti alla corte d’assise di Perugia, competente per connessione anche per il procedimento per calunnia.

A seguito delle dichiarazioni rese in udienza, il pubblico ministero – peraltro la stessa persona fisica che aveva partecipato all’audizione delle 5.45 – aveva chiesto la trasmissione degli atti alla procura perché aprisse un fascicolo nei confronti dell’imputata per il reato di calunnia nei confronti dei poliziotti e, in particolare, dell’interprete: pur sapendoli innocenti, lei li avrebbe accusati di falsa testimonianza, favoreggiamento, falso ideologico, violenza e minacce. Simmetricamente, la difesa aveva chiesto di avviare un procedimento penale nei confronti dei pubblici funzionari, dal momento che le dichiarazioni di Amanda Knox relative alle modalità degli interrogatori contenevano elementi tali da prospettare potenziali responsabilità penali.

In effetti, la procura di Perugia aveva sollecitamente deciso di iniziare un nuovo procedimento penale nei confronti di Amanda Knox; procedimento poi trasferito davanti al Tribunale di Firenze, in quanto il pubblico ministero doveva ritenersi persona offesa: questo processo si era concluso con l’assoluzione dell’imputata. Nella sentenza liberatoria – di cui alcuni stralci sono riportati nella motivazione della sentenza della Corte europea – il Tribunale aveva chiarito che vi sarebbero stati “diritti negati”, “omissioni” e “verbalì inaffidabili” e che Amanda Knox si era indotta a fare il nome di Lumumba al solo fine di interrompere un trattamento contrario ai diritti della persona⁴.

² Cfr. il testo della Knox riportato al § 20 della sentenza. Peraltro, nella parte della sentenza relativa alla ricostruzione del fatto si ricorda che già nelle chiamate telefoniche effettuate da Amanda Knox dalla stazione di polizia e registrate il giorno precedente all’interrogatorio, ossia il 4 novembre 2007, lei aveva detto ai suoi interlocutori che gli investigatori “le spremevano il cervello” per estrarre informazioni da lei, le urlavano e la trattavano come un criminale, chiedendole continuamente di ricordare persone che erano andate a casa sua prima dell’omicidio; aveva inoltre dichiarato che si sentiva male e che era privata del sonno, indicando che aveva dormito solo due ore la sera prima (§ 12).

³ Cfr. il § 11 della lettera riportata al § 24 della sentenza.

⁴ V. ampi stralci della sentenza del Tribunale di Firenze nel § 103 della pronuncia della Corte di Strasburgo.

La stessa sollecitudine non era stata dimostrata dalla procura di Perugia sul versante delle condotte dei pubblici funzionari, ossia della polizia e dello stesso pubblico ministero che aveva partecipato all'audizione delle 5.45. Non aveva infatti aperto alcun fascicolo per accertare i maltrattamenti e le minacce denunciati da Amanda Knox.

Proprio questa omissione ha indotto la Corte di Strasburgo a ritenere sussistente la violazione della norma che vieta i trattamenti inumani e degradanti, sotto il profilo procedurale.

Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, il divieto generale di tortura e di trattamenti o punizioni inumane o degradanti da parte di agenti dello Stato sarebbe inefficace in pratica se non esistesse alcuna procedura per l'accertamento delle accuse di maltrattamenti nei confronti di persone che si trovano nella loro disponibilità. Pertanto, l'art. 3, letto alla luce dell'art. 1 CEDU, richiede – sul versante procedurale – di predisporre «*some form of effective official investigation where an individual makes a credible assertion that he has suffered treatment infringing Article 3 at the hands, inter alia, of the police or other similar authorities*»⁵. Quest'indagine deve essere rapida e approfondita, in quanto le autorità devono fare un serio tentativo di scoprire cosa è successo e non fare affidamento su conclusioni affrettate.

Purtroppo, non è la prima volta che l'Italia viene condannata per violazione degli obblighi positivi derivanti dall'art. 3 CEDU. In passato, le condanne erano generalmente riconducibili, da un lato, all'inadeguatezza delle previsioni normative, che avevano impedito di sanzionare adeguatamente gli atti di tortura o di maltrattamento e di svolgere il conseguente effetto dissuasivo necessario per prevenire altre violazioni dell'art. 3 CEDU⁶; dall'altro lato, erano imputabili alla superficialità dell'indagine⁷.

Quel che sconcerta è che, nel caso in parola, non è mai stata iniziata alcuna indagine per accertare i fatti denunciati dalla ricorrente. Malgrado le reiterate e puntuali denunce e l'esito liberatorio del processo fiorentino per la calunnia nei confronti dei poliziotti, «i trattamenti da lei segnalati non sono stati oggetto di alcuna indagine»⁸.

Nella vicenda Knox, si è in definitiva verificata una macroscopica violazione del canone costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), che si configura – almeno in termini astratti – come la garanzia primaria prevista dall'ordinamento italiano in grado di dare concreta attuazione all'obbligo positivo

⁵ Così, Corte EDU, Grande camera, 28 settembre 2015, *Bouyid c. Belgium*, § 116; Corte EDU, Grande camera, 17 settembre 2014, *Mocanu e altri c. Romania*, § 316; Corte EDU, Grande camera, 13 dicembre 2012, *El-Masri c. Repubblica Jugoslava di Macedonia*, § 182.

⁶ Il pensiero va a Corte EDU, sez. I, 26 ottobre 2017, *Azzolina ed altri c. Italia*, §§ 147-165, sulle quali F. CANCELLARO, [A Bolzaneto e ad Asti fu tortura: tre nuove condanne inflitte dalla Corte di Strasburgo all'Italia per violazione dell'art. 3 Cedu](#), in questa Rivista, 16 novembre 2017; Corte EDU, sez. IV, 7 aprile 2015, *Cestaro c. Italia*, § 222-225, sulla quale, cfr. F.S. CASSIBBA, [Violato il divieto di tortura: condannata l'Italia per i fatti della scuola Diaz-Pertini](#), *ibidem*, 27 aprile 2015; F. VIGANÒ, [La difficile battaglia contro l'impunità dei responsabili di tortura. La sentenza della Corte di Strasburgo sui fatti della scuola Diaz e i tormenti del legislatore italiano](#), *ibidem*, 9 aprile 2015; Corte EDU, 1 luglio 2014, sez. II, *Saba c. Italia*, § 76-82, sulla quale S. ZIRULIA, [Da Strasburgo due nuove condanne all'Italia per l'impunità delle forze dell'ordine](#), *ibidem*, 13 luglio 2014.

⁷ Il riferimento è a Corte EDU, sez. II, 24 settembre 2014, *Alberti c. Italia*, § 66.

⁸ Il brano si legge al § 136 della sentenza.

desumibile dalla lettura congiunta degli artt. 1 e 3 CEDU. A ben considerare, l'obbligatorietà dell'azione penale – la quale si traduce, come noto, anzitutto nell'obbligo di svolgere indagini effettive – trova oggi un nuovo fondamento nella dottrina europea degli obblighi positivi⁹ e, nel caso specifico, è stata totalmente elusa.

Sul versante materiale, la Corte di Strasburgo non ha ritenuto invece violato l'art. 3 CEDU, in quanto non disponeva di elementi tali da poter concludere che la ricorrente sia stata oggetto dei trattamenti inumani e degradanti lamentati¹⁰. Al di là della valutazione da parte della Corte, le risultanze del processo di Firenze e gli atti gettano un'ombra davvero sinistra sulle modalità con cui è stata condotta l'indagine in un caso così delicato¹¹. Interrogatori ripetuti e prolungati nel corso della notte; atteggiamenti del tutto irrituali ed eterodossi di un agente che aveva abbracciato la ragazza e l'aveva accarezzata, mentre questa stava facendo le dichiarazioni accusatorie; mancata assistenza di un difensore; scelta irrituale dell'interprete; verbali brevi e incompleti, a fronte di attività durate anche alcune ore¹².

Tutto ciò è di per sé incompatibile con il procedimento penale in un ordinamento democratico nel quale la persona è il fine ultimo e non può mai essere strumentalizzata per il conseguimento di un fine pubblico, quale la persecuzione dei reati. Per di più, la vicenda di Perugia dimostra, una volta di più, che è il rispetto della dignità e dei diritti dei soggetti coinvolti nelle indagini a portare alla scoperta della verità, mentre le forzature, le coercizioni (anche soltanto psicologiche) non possono che alimentare errori giudiziari. La letteratura d'oltreoceano conferma che quasi un terzo delle *wrongful convictions* negli Stati Uniti deriva da *false confessions* che si verificano (tra l'altro) «*when intense psychological pressure from police, and repeated questioning, convinces a suspect that he "must" have committed the crime*»¹³.

Evidentemente, nella prassi continua ad allignare la convinzione che vi siano scorciatoie per la ricerca della verità. L'auspicio è che il controllo effettivo della Corte di Strasburgo aiuti a debellare tali comportamenti contrari tanto alla Costituzione, quanto alla Convenzione europea.

⁹ Per uno spunto in tal senso, G. UBERTIS, *Principi di procedura penale europea*, 2ª ed., Milano, 2009, p. 22. Si vedano, inoltre, diffusamente, F. CASSIBBA e A. COLELLA, sub art. 3 CEDU, in AA. VV., *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, a cura di G. Ubertis e F. Viganò, Torino, 2015, pp. 84 ss.

¹⁰ Cfr. il § 140 della sentenza.

¹¹ Per le lacune e i difetti dell'indagine sul versante dell'acquisizione della prova scientifica, cfr. D. CURTOTTI, *Indagini sulla scena del crimine ed acquisizione dei dati probatori. Protocolli operativi ed utilizzabilità della prova: i profili processualistici*, in AA. VV., *L'assassinio*, cit., pp. 84 ss.; F. TARONI – L. LUPÀRIA – J. VUILLE, [La prova del DNA nella pronuncia della Cassazione sul caso Amanda Knox e Raffaele Sollecito](#), cit., pp. 159 ss.

¹² Ciò si desume, ancora, dalla sentenza del Tribunale di Firenze, riportata nella pronuncia della Corte al § 103.

¹³ Queste le parole di M. GODSEY, *The human factor in wrongful convictions across national borders*, in AA. VV., *Understanding wrongful conviction. The protection of the innocent across Europe and America*, a cura di L. Luparia, Milano, 2015, p. 28. Per ulteriori indicazioni bibliografiche sul tema, si leggano J.B. GOULD – R.A. LEO, *One hundred years later: wrongful convictions after a century of research*, in *The Journal of Criminal Law & Criminology*, 2010, p. 844.

3. La violazione derivante dalla mancata assistenza di un difensore.

La seconda violazione accertata dalla Corte riguarda il diritto ad essere assistito da un difensore, di cui all'art. 6, § 3, lett. c CEDU. Come si è visto, la ricorrente sosteneva di non aver avuto accesso a un avvocato durante gli interrogatori nella notte del 6 novembre 2007. Nel verbale l'audizione veniva qualificata come "dichiarazioni spontanee" rese da una persona che, al momento, non era indagata.

Sul punto, la Corte di Strasburgo ha ribadito anzitutto la sua consolidata giurisprudenza, semplicemente richiamando le pronunce più significative in materia.

Per un verso, secondo tali sentenze, le garanzie previste dalla Convenzione si applicano a qualsiasi "accusato" nel senso autonomo che tale termine assume nel contesto della Convenzione. Come noto, nel sistema CEDU, si deve ritenere che sussiste una "*criminal charge*", non solo dal momento in cui un soggetto è ufficialmente informato da un'autorità competente dell'accusa di aver commesso un reato, ma anche «*from the point at which his situation has been substantially affected by actions taken by the authorities as a result of a suspicion against him*»¹⁴; ciò che accade anche per «*a suspect questioned about his involvement in acts constituting a criminal offence*»¹⁵.

Per altro verso, sulla base di un'interpretazione costante, il diritto di accesso a un difensore nella fase delle indagini «*contributes to the prevention of miscarriages of justice*», «*constitutes an important counterweight to the vulnerability of suspects in police custody*» e, infine, «*is also preventive, as it provides a fundamental safeguard against coercion and ill-treatment of suspects by the police*»¹⁶. Tale diritto può avere delle limitazioni, solo in presenza di "*compelling reasons*": il che significa che le restrizioni, in particolare per l'interrogatorio di polizia, sono consentite esclusivamente in circostanze eccezionali, devono avere natura temporanea e devono essere basate su una valutazione individuale riferita alle specifiche circostanze del caso. Non ci si può accontentare della mera esistenza di una legislazione che preclude la presenza dell'avvocato: questa non esclude la necessità per le autorità nazionali di accertare, attraverso una valutazione individuale e caso per caso, se vi siano effettivamente motivi che giustificano la restrizione nel caso concreto¹⁷.

Sotto il primo profilo, la Corte ha verificato se, al momento delle dichiarazioni spontanee, le autorità inquirenti avessero ragionevoli motivi per sospettare che la ricorrente fosse coinvolta nell'omicidio di Meredith Kercher. A tal riguardo, ha osservato che la ricorrente era già stata sentita dalla polizia nelle giornate del 2, 3 e 4 novembre 2007 e che era stata sottoposta a intercettazione. La notte del 5 novembre 2007, l'attenzione degli investigatori si era concentrata sulla ricorrente, la quale era stata

¹⁴ Testualmente, Corte EDU, Grande camera, 12 maggio 2017, *Simeonovi c. Bulgaria*, § 110; Corte EDU, Grande camera, 13 settembre 2016, *Ibrahim e altri c. Regno Unito*, § 249.

¹⁵ V. Corte EDU, Grande camera, 12 maggio 2017, *Simeonovi c. Bulgaria*, § 111.

¹⁶ Così, Corte EDU, Grande Camera, 9 novembre 2018, *Beuze c. Belgio*, §§ 125-126; Corte EDU, Grande camera, 12 maggio 2017, *Simeonovi c. Bulgaria*, § 112; Corte EDU, Grande camera, 13 settembre 2016, *Ibrahim e altri c. Regno Unito*, § 255.

¹⁷ Ancora, Corte EDU, Grande camera, 9 novembre 2018, *Beuze c. Belgio*, § 142.

sottoposta, due volte e durante diverse ore, a interrogatori serrati. Secondo il parere della Corte, anche supponendo che i sospetti contro di lei non fossero sufficienti per concludere che all'1.45 del 6 novembre 2007 potesse essere considerata come "accusata", non vi è dubbio che Amanda Knox avesse formalmente acquisito lo status di persona accusata quando ha reso le sue dichiarazioni al pubblico ministero alle 5.45.

Con riguardo alle possibili restrizioni al diritto di accesso al difensore, il governo italiano aveva difeso l'utilizzo nel procedimento per calunnia delle dichiarazioni rese dall'indagata in assenza del difensore: secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione¹⁸, le dichiarazioni spontanee fatte da una persona oggetto di indagine in assenza di un avvocato possono sempre essere utilizzate quando costituiscono esse stesse un reato; nel caso di specie, dunque, le dichiarazioni di Amanda Knox erano state ritenute inutilizzabili nel procedimento per omicidio e violenza sessuale, mentre erano state impiegate in quello per calunnia. La Corte ha rigettato questa impostazione: anche a voler leggere tale argomento come una "*compelling reason*", la Corte rileva che la regola desumibile dalla giurisprudenza italiana è di natura generale e il governo non ha provato l'esistenza di circostanze eccezionali che avrebbero potuto giustificare, nel caso di specie, la restrizione del diritto al difensore della richiedente (§ 156). La Corte non ha rinvenuto pertanto motivi stringenti per giustificare la limitazione del diritto alla difesa nella fattispecie concreta e ha ritenuto quindi violato l'art. 6, par. 3, lett. c CEDU.

A questo punto, i giudici della Convenzione si sono soffermati sulla valutazione dell'equità complessiva del procedimento. Anzitutto, hanno chiarito che grava sul governo l'onere di provare che la ricorrente, nonostante la lesione del diritto di accesso al difensore, aveva comunque avuto un processo equo nel suo insieme¹⁹. In secondo luogo, hanno richiamato la propria giurisprudenza in forza della quale, nell'esaminare il procedimento nel suo insieme al fine di valutare l'impatto delle carenze procedurali sull'equità complessiva dello stesso, occorre prendere in considerazione una serie di fattori²⁰.

¹⁸ Si veda Cass., sez. un., 26 marzo 2015, n. 33583, in *Cass. Pen.*, 2015, p. 4296, con nota di M. DI BITONTO, *Un caso di inutilizzabilità dubbio o inconfutabile?*, secondo la quale «le dichiarazioni 'indizianti' di cui all'art. 63, comma 1, c.p.p. sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per fatti pregressi, non invece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato quale il favoreggiamento personale, la calunnia o la falsa testimonianza, in quanto la predetta norma di garanzia è ispirata al principio *nemo tenetur se detegere*, che salvaguarda la persona che abbia commesso un reato, e non quella che debba ancora commetterlo». Analogamente, Cass., sez. III, 18 settembre 2014, n. 8634, in *DeJure*; Cass., sez. II, 9 luglio 2009, n. 36284, *ibidem*; Cass., sez. II, 5 giugno 2008, n. 35538, *ibidem*; Cass., sez. VI, 13 maggio 2008, n. 33836, *ibidem*.

¹⁹ Cfr. Corte EDU, Grande camera, 9 novembre 2018, *Beuze c. Belgio*, § 165.

²⁰ Si tratta, in particolare, di valutare: a) se il richiedente era particolarmente vulnerabile, ad esempio in ragione dell'età o della capacità mentale; b) il quadro giuridico che disciplina la fase preprocessuale e l'ammissibilità delle prove al processo (in caso di applicazione di una regola di esclusione, è particolarmente improbabile che il procedimento nel suo complesso sia considerato iniquo); c) se il richiedente ha avuto la possibilità di contestare l'autenticità delle prove e opporsi al loro uso; d) la qualità delle prove e se le circostanze in cui sono state ottenute mettono in dubbio la loro attendibilità o accuratezza, tenendo conto del grado e della natura di qualsiasi coazione; e) se le prove sono state ottenute illegittimamente, l'illegittimità in questione e, laddove derivi dalla violazione di un altro articolo della Convenzione, la natura

Ebbene, nell'ipotesi portata alla sua attenzione, la Corte si è soffermata su quegli aspetti ritenuti pertinenti nel caso di specie.

In primo luogo, ha valorizzato la situazione di vulnerabilità nella quale si trovava l'indagata: all'epoca dei fatti aveva vent'anni, era straniera ed essendo arrivata da poco in Italia non parlava fluentemente l'italiano²¹. Questo è un passaggio decisivo della sentenza. Come chiarito fin dal caso *Salduz*, durante le indagini preliminari l'indagato si trova in una posizione particolarmente vulnerabile e questa vulnerabilità viene accresciuta dalla circostanza che la normativa che regola la procedura penale tende a diventare sempre più complessa: ebbene, tale condizione «*can only be properly compensated for by the assistance of a lawyer*»²². Se questo è vero per l'indagato che, pur parlando e comprendendo la lingua del procedimento, ha difficoltà a intendere il contesto comunicativo nel quale si trova e le proprie prerogative in tale ambito, lo è a maggior ragione per l'indagato alloglotto: questi è completamente disarmato e nudo davanti all'autorità procedente. Ed è per tale motivo che gli va garantita, oltre all'assistenza di un difensore, quella di un interprete che possa dargli orecchie e voce.

In secondo luogo, la Corte ha posto l'accento sulla circostanza che, già alle 13 dello stesso giorno, scrivendo nella propria lingua – e quindi recuperando un livello minimo di padronanza comunicativa – l'indagata avesse ritrattato le precedenti dichiarazioni, mettendone in dubbio la veridicità²³.

Infine, i giudici di Strasburgo hanno puntualizzato che, come risulta dalla sentenza assolutoria del Tribunale di Firenze, le dichiarazioni erano state ottenute in un contesto di forte pressione psicologica e che, costituendo esse stesse il reato, erano state utilizzate come prova decisiva della condanna²⁴.

Sulla scorta di tali argomenti, la Corte ha ritenuto che nel processo per calunnia nei confronti di Amanda Knox sia stato violato anche il diritto a un equo processo ai sensi dell'art. 6, par. 1, CEDU.

della violazione rilevata; f) nel caso di una dichiarazione, la natura della dichiarazione e se sia stata prontamente ritirata o modificata; g) l'utilizzo che è stato fatto delle prove e, in particolare, se esse costituivano parte integrante o significativa del compendio probatorio su cui si è basata la condanna, e la forza delle altre prove nel caso; h) se la valutazione della colpevolezza sia stata eseguita da giudici professionisti o magistrati non togati, o da giurati, e il contenuto di qualsiasi indicazione o guida data a questi; i) il peso dell'interesse pubblico nel perseguimento e nella punizione del particolare reato in questione; j) altre garanzie procedurali rilevanti concesse dal diritto e dalla prassi nazionali (così, da ultimo, Corte EDU, Grande camera, 9 novembre 2018, *Beuze c. Belgio*, § 150; Corte EDU, Grande camera, 12 maggio 2017, *Simeonovi c. Bulgaria*, § 120; Corte EDU, Grande camera, 13 settembre 2016, *Ibrahim e altri c. Regno Unito*, § 274.

²¹ Cfr. § 160.

²² Corte EDU, Grande camera, 27 novembre 2008, *Salduz c. Turchia*, § 54.

²³ V. § 161.

²⁴ Cfr. §§ 162 e 163.

4. La mancata assistenza di un interprete preparato e imparziale.

Assai interessante appare la sentenza della Corte di Strasburgo anche con riguardo alla quinta inosservanza prospettata dalla ricorrente, relativa alla mancata assistenza – sempre negli interrogatori tenutisi durante la notte tra il 5 e il 6 novembre 2007 – di un interprete indipendente e qualificato, nonché del comportamento tenuto dalla funzionaria di polizia, di supporto all’attività degli investigatori.

Il primo aspetto degno di nota è il richiamo alla direttiva 2010/64/UE, tra la normativa europea pertinente: in fondo, per molti aspetti la fonte in parola è nata da una sorta di codificazione della giurisprudenza europea, ma è andata ben oltre lo standard di Strasburgo²⁵. Per questo è assai significativo che la Corte europea la richiami; per la verità, in una sentenza recente non si era limitata a una citazione nella parte volta a ricostruire il panorama normativo, ma si era spinta sino a utilizzare la prima direttiva di Stoccolma per elevare il proprio livello di tutela con riguardo alla lingua dell’interpretazione²⁶. Nella pronuncia in commento non si arriva a tanto, forse anche perché la direttiva non era vigente al momento del processo che ha dato origine al ricorso²⁷.

Nondimeno, pur senza citarla espressamente nella parte argomentativa, la Corte sembra aver tenuto presente quella norma essenziale della direttiva che concerne la qualità dell’intermediazione linguistica: si allude all’art. 5, il quale stabilisce espressamente che, «al fine di assicurare un servizio di interpretazione e di traduzione adeguato e un accesso efficiente a tale servizio, gli Stati membri si impegnano a istituire un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati».

Da tale norma si desumono due valori fondamentali con riguardo alla figura dell’interprete.

Il primo è quello della professionalizzazione dell’esperto linguistico: questi deve essere realmente preparato sul piano linguistico; nel caso di specie, un esperto linguistico avrebbe quanto meno problematizzato la traduzione dell’espressione “*see you later*”, che era stata resa con “ci vediamo dopo” – a conferma che Amanda e il suo interlocutore Patrick Lumumba si erano dati un appuntamento nelle ore seguenti – mentre potrebbe anche essere resa con un più generico “ci vediamo”.

Il secondo elemento fondamentale è rappresentato dall’imparzialità: in tutti i codici etici delle associazioni professionali di interpreti e traduttori si insiste su questo aspetto come un pre-requisito fondamentale. Per quel che riguarda il *Code of Professional Ethics* adottato dalla *European Legal Interpreters and Translators Association* (EULITA), esso stabilisce che “*legal interpreters and legal translators shall remain neutral and also maintain*

²⁵ Sia consentito rinviare, sul punto, a M. GIALUZ, *L’assistenza linguistica nel processo penale. Un meta-diritto fondamentale tra paradigma europeo e prassi italiana*, Padova, 2018, pp. 111 ss., pp. 136 ss.

²⁶ Il riferimento è a Corte EDU, sez. IV, 28 agosto 2018, *Vizgirda c. Slovenia*, §§ 82-83.

²⁷ Questa una delle critiche avanzate nella *Dissenting Opinion* alla sentenza *Vizgirda c. Slovenia* dai giudici Kusco-Stadlmayer e Bošniak, § 8.

the appearance of impartiality, avoiding any undue contacts with either witnesses, defendants and their families or members of the legal professions»²⁸.

Evidentemente, soprattutto se si è consapevoli che l'interprete non è una sorta di «robotic device»²⁹, una tubatura invisibile con le parole che entrano in una lingua ed escono (immodificate) in un'altra lingua³⁰, il canone dell'imparzialità assume una valenza decisiva. Se è vero – e lo dice tutta la letteratura più avanzata sul tema – che l'interprete svolge un ruolo in certa misura creativo, di facilitatore della comunicazione, è necessario che egli svolga la sua funzione di intermediazione linguistica in modo equidistante: deve dare bocca e orecchie al soggetto processuale, deve garantire l'effettività della comunicazione senza *prendere parte*. Nel contesto del procedimento penale, l'interprete deve dunque mantenersi rigorosamente equidistante rispetto alle parti e attenersi a quello che è stato definito «*professional detachment*»³¹.

Ebbene, nella sentenza in esame la Corte sembra limitarsi a ribadire la sua precedente giurisprudenza. In verità, a uno sguardo più attento, ci si rende conto che essa eleva lo standard di tutela. Per quel che concerne la qualità dell'interprete, va detto che tradizionalmente la Corte non ha dimostrato particolare sensibilità sul tema: i giudici europei non hanno mai richiesto che si tratti di un linguista professionista³². Non è insomma necessaria una specifica qualificazione o certificazione; la Corte non è chiamata infatti a giudicare il sistema adottato nei singoli ordinamenti, ma solo a verificare che l'assistenza linguistica ricevuta in concreto dall'imputato soddisfi gli standard dell'art. 6 CEDU³³: ha considerato del tutto ammissibile che, in concreto, la funzione di assistenza linguistica venisse svolta da un ufficiale penitenziario o da un detenuto³⁴, da un agente di polizia doganale³⁵ o di frontiera³⁶, da un cancelliere³⁷, da un pubblico ministero³⁸ o addirittura dal coimputato³⁹.

Nel caso di specie, dinnanzi all'obiezione del governo italiano secondo la quale gli investigatori sono liberi nella scelta della nomina degli interpreti, a condizione che l'interessato sia un «esperto linguistico» e che svolga le sue funzioni al solo scopo di far

²⁸ Il testo del codice è disponibile all'indirizzo <http://www.eulita.eu/code-ethics>.

²⁹ L'espressione è di S. BERK-SELIGSON, *The Bilingual Courtroom. Court Interpreters in the Judicial Process*, Chicago, 2002, p. 220.

³⁰ M. REDDY, *The Conduit Metaphor: A Case of Frame Conflict in our Language about Language*, in *Metaphor and Thought*, a cura di A. Ortony, Cambridge, 1979, pp. 284 ss.

³¹ L'espressione è di J. COLIN – R. MORRIS, *Interpreters and the Legal Process*, Winchester, 1996, p. 145.

³² Si veda, sul punto, diffusamente, J. BRANNAN, *ECHR Case-law on the Right to Language Assistance in Criminal Proceedings and the EU Response*, in <https://e-justice.europa.eu>, p. 10.

³³ V. Corte EDU, 19 dicembre 1989, *Kamasinski c. Austria*, § 73. Sul punto, cfr. R. VOGLER, *Lost in Translation: Language Rights for Defendants in European Criminal Proceedings*, in AA.VV., *Human Rights in European Criminal Law. New Developments in European Legislation and Case Law after the Lisbon Treaty*, a cura di S. Ruggeri, Heidelberg-New York-Dordrecht-London, 2015, p. 102.

³⁴ V. Corte EDU, 19 dicembre 1989, *Kamasinski c. Austria*.

³⁵ Cfr. Corte EDU, sez. III, (dec.) 5 gennaio 2010, *Diallo c. Svezia*.

³⁶ In tal senso, Corte EDU, sez. III, (dec.) 31 agosto 2006, *Vikoulov e altri c. Lettonia*.

³⁷ V. Corte EDU, sez. III, 16 ottobre 2009, *Baka c. Romania*, § 74.

³⁸ Cfr. Corte EDU, sez. III, (dec.) 9 febbraio 2010, *Čuprakovs c. Lettonia*.

³⁹ V. Corte EDU, sez. V, (dec.) 10 aprile 2007, *Berisha and Haljiti c. Ex Repubblica jugoslava di Macedonia*.

conoscere la verità, la Corte ha chiarito che l'autorità non può limitarsi alla nomina di un interprete: incombe su di essa, una volta allertata in un determinato caso, l'obbligo di svolgere un controllo successivo sul valore dell'interpretazione fornita⁴⁰. Prendendo le mosse dal consolidato assunto secondo il quale i diritti riconosciuti dalla Convenzione non devono essere meramente teorici o illusori, la Corte ha dunque riaffermato che l'autorità competente non deve limitarsi a nominare l'interprete, ma deve spingersi sino a verificare l'adeguatezza dell'assistenza in concreto⁴¹. Sul punto, sembra di poter notare un passo in avanti rispetto al passato. Secondo la Corte non ci si può infatti accontentare che la mediazione linguistica sia stata tale da porre l'imputato nelle condizioni di comprendere gli *aspetti essenziali* del dibattimento⁴²; nella sentenza in esame la Corte precisa che essa deve essere tale da «permettere all'imputato di sapere ciò che gli viene addebitato e di difendersi, in particolare fornendo al tribunale la sua versione dei fatti»⁴³.

Con riguardo al profilo dell'imparzialità dell'interprete, è ben vero che la Corte ha ribadito quanto in precedenza affermato nel caso *Ucak c. Regno Unito*⁴⁴, ossia che l'interprete non è una persona appartenente all'ambito giudiziario ai sensi dell'art. 6, par. 1, CEDU e non vi è dunque un'esigenza di imparzialità e indipendenza, come sarebbe richiesto a un giudice; nondimeno, ha censurato in concreto l'atteggiamento tenuto dalla funzionaria di polizia che aveva davvero inteso creare una relazione umana ed emotiva con il richiedente, assumendo un ruolo di mediatore e acquisendo un atteggiamento materno che non era in alcun modo richiesto⁴⁵.

Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto che questo difetto di assistenza linguistica abbia avuto ripercussioni sugli altri diritti dell'imputata, in base alla presupposizione (non esplicitata) che l'assistenza linguistica si colloca a monte rispetto a tutti i diritti processuali che spettano all'imputato. Si tratta, insomma, di un "meta-diritto", ossia di un diritto funzionalmente prioritario – sia in termini concettuali che temporali – rispetto a ogni altra garanzia⁴⁶. Pertanto, anche sotto questo profilo, si è accertata una violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU.

⁴⁰ Cfr. § 182.

⁴¹ V. Corte EDU, 19 dicembre 1989, *Kamasinski c. Austria*, § 74; nonché, tra le molte, Corte EDU, sez. III, (dec.) 13 maggio 2014, *Príplata c. Romania*, § 93; Corte EDU, sez. III, 11 gennaio 2011, *Hacioglu c. Romania*, § 88; Corte EDU, sez. III, (dec.) 5 gennaio 2010, *Diallo c. Svezia*; Corte EDU, sez. IV, *Protopapa c. Turchia*, § 80; Corte EDU, Grande camera, 18 ottobre 2006, *Hermi c. Italia*, § 70; Corte EDU, sez. III, (dec.) 24 febbraio 2005, *Husain c. Italia*; Corte EDU, sez. III, (dec.) 24 febbraio 2002, *Ucak c. Regno Unito*; Comm. EDU, 25 febbraio 1997, *Twalib c. Grecia*. Cfr. N. MOLE – C. HARBY, *Le droit à un procès équitable. Un guide sur la mise en œuvre de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme*, 2ª ed., Strasburgo, 2007, p. 75.

⁴² Così, invece, Corte EDU, sez. IV, 24 febbraio 2009, *Protopapa c. Turchia*, § 83; Corte EDU, sez. II, 22 ottobre 2008, *Panasenko c. Portogallo*, § 62.

⁴³ V. § 182.

⁴⁴ Corte EDU, sez. III, (dec.) 24 gennaio 2002, *Ucak c. Regno Unito*.

⁴⁵ Cfr. § 185.

⁴⁶ Si leggano M. CHIAVARIO, *La parte dei privati: alla radice (e al di là) di un sistema di garanzie*, in AA. VV., *Procedure penali d'Europa*, a cura di M. Delmas Marty, 2ª ed. italiana a cura di M. Chiavario, Padova, 2001, p. 517, che rileva la centralità dell'interprete «in vista dell'effettiva 'concretizzazione' dei diritti difensivi»; D. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, Milano, 2002, p. 306.

5. È possibile la riapertura del procedimento tramite la revisione europea?

A questo punto, si tratta di capire se il processo che ha condotto alla condanna per calunnia di Amanda Knox – ritenuto iniquo nel suo complesso per la violazione del diritto all’assistenza, sia del difensore che dell’interprete – possa essere riaperto tramite la revisione europea. Si tratta, come noto, di un rimedio introdotto nell’ordinamento italiano dalla sentenza costituzionale n. 113 del 2011⁴⁷, che consente di riaprire il processo penale quando ciò risulti necessario, ai sensi dell’art. 46, par. 1, CEDU, per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo⁴⁸. Tutto sta nel capire quando la *restitutio in integrum* è necessaria. E il problema nasce dalla circostanza che l’Italia è uno dei pochi Stati del Consiglio d’Europa a non aver introdotto un rimedio apposito, che trovi una puntuale definizione legislativa dei presupposti in presenza dei quali si può superare il giudicato⁴⁹. Occorre dunque riferirsi alla sentenza costituzionale n. 113, la quale àncora la necessità della riapertura, per un verso, «alla natura oggettiva della violazione» e, per l’altro, alle «indicazioni contenute nella sentenza della cui esecuzione si tratta» (o, tutt’al più, nella sentenza interpretativa pronunciata ai sensi del nuovo art. 46, par. 3, CEDU)⁵⁰.

Sotto il primo profilo, va detto che, se l’accertamento da parte della Corte «*of a violation of Article 6 of the Convention does not automatically require the reopening of the domestic criminal proceedings [,] nevertheless, this is, in principle, an appropriate, and often the most appropriate, way of putting an end to the violation and affording redress for its effects*»⁵¹. In effetti, la Corte ha inserito la cd. *retrial clause* – non importa se nella parte motiva o in

⁴⁷ Cfr. Corte cost., 7 aprile 2011, n. 113, in *Cass. pen.*, 2011, p. 3299, con note di M. GIALUZ, *Una sentenza “additiva di istituto”: la Corte costituzionale crea la “revisione europea”* e C. MUSIO, *La riapertura del processo a seguito di condanna della Corte edu: la Corte costituzionale conia un nuovo caso di revisione; nonché in Giur. cost.*, 2011, pp. 1523 ss., con note di S. LONATI, *La Corte costituzionale individua lo strumento per adempiere all’obbligo di conformarsi alle condanne europee: l’inserimento delle sentenze della Corte europea fra i casi di revisione* (p. 1557); G. REPETTO, *Corte costituzionale e CEDU al tempo dei conflitti sistemici* (p. 1548); G. UBERTIS, *La revisione successiva a condanne della Corte di Strasburgo* (p. 1542).

⁴⁸ Su tale istituto, Per ulteriori approfondimenti e indicazioni bibliografiche, cfr., da ultimo, R.M. GERACI, *L’impugnativa straordinaria per la violazione della CEDU accertata a Strasburgo: le ipotesi, le procedure, gli effetti*, in AA.VV., *Le impugnazioni straordinarie nel processo penale*, a cura di P. Corvi, Torino, 2016, p. 69; M. GIALUZ, voce *Revisione europea*, in *Digesto del processo penale*, diretto da A. Scalfati, Torino, 2012; B. LAVARINI, *I rimedi post iudicatum alla violazione dei canoni europei*, in AA. VV., *I principi europei del processo penale*, a cura di A. Gaito, Roma, 2016, pp. 87 ss.; G. RANALDI, *Efficacia delle sentenze della Corte E.D.U. e rimedi interni: verso una restitutio in integrum (dal caso Dorigo alla revisione del processo iniquo)*, in AA. VV., *Regole europee e processo penale*, a cura di A. Gaito e D. Chinnici, Padova, 2016, pp. 27 ss.

⁴⁹ Per una puntuale ricognizione in chiave comparata, cfr. Corte EDU, Grande camera, 11 luglio 2017, *Moreira Ferreira c. Portogallo* (n. 2), *Dissenting Opinion of Judge Pinto de Albuquerque joined by judges Karakaş, Sajó, Lazarova Trajkovska, Tsotsoria, Vehabović and Kūris*, §§ 28-34.

⁵⁰ Così, Corte cost., 7 aprile 2011, n. 113, cit., p. 3306.

⁵¹ Corte EDU, Grande Camera, 11 luglio 2017, *Moreira Ferreira c. Portogallo* (n. 2), § 52.

quella imperativa⁵² – in molte sentenze nelle quali aveva accertato la violazione del diritto alla difesa⁵³.

Assai più problematico risulta, invece, il riferimento alle «indicazioni contenute nella sentenza». In forza di tale richiamo, parte della dottrina ritiene che si possa dar luogo alla riapertura solo quando sia la stessa Corte di Strasburgo a prospettarla come rimedio in principio appropriato⁵⁴.

In verità, questa interpretazione che attribuisce valore decisivo al testo della sentenza sembra opinabile, se si considera che è la Corte stessa ad aver ribadito a più riprese di non avere giurisdizione per ordinare la riapertura⁵⁵: in ultima istanza, la competenza a individuare le misure volte a dare esecuzione alle sentenze spetta, da un lato, al comitato dei Ministri e, dall'altro lato, alle autorità nazionali⁵⁶. Pare dunque che le istruzioni contenute nella sentenza della Corte EDU siano volte, in prima battuta, a circoscrivere la discrezionalità del Comitato dei Ministri e, in secondo luogo, a limitare il margine di apprezzamento delle autorità nazionali. Laddove i giudici di Strasburgo individuino la riapertura come l'unica misura idonea o, al contrario, la escluda del tutto, i margini per discostarsi da tale misura individuale sono assai ridotti; quando, invece, la Corte specifichi che la riapertura è in linea di principio la forma più idonea oppure non dica nulla, gli spazi di discrezionalità per il Comitato dei Ministri e per le autorità nazionali sono certamente maggiori. Quel che non sembra ragionevole è escludere *a priori* la possibilità di riapertura in assenza di indicazioni sul punto da parte della sentenza di Strasburgo. Se così fosse, non si sarebbe potuto riaprire nemmeno il processo nel caso Dorigo, che ha dato origine alla sentenza additiva dell'istituto della revisione europea⁵⁷.

Nel richiedere la riapertura il Comitato dei Ministri deve attenersi alle indicazioni contenute nella *Recommendation No. R (2000) 2 of the Committee of Ministers*. Dovrà quindi disporla «*where there had been procedural errors or shortcomings of such gravity as to cast serious doubt on the decision adopted at the close of the proceedings, and, simultaneously, where the injured party continued to suffer very serious adverse effects as a result of the national decision*».

Con riguardo alla vicenda specifica, non sembrano esservi dubbi che gli errori procedurali – tanto la mancata assistenza del difensore, quanto la violazione del diritto

⁵² Cfr., ancora, Corte EDU, Grande camera, 11 luglio 2017, *Moreira Ferreira c. Portogallo* (n. 2), *Dissenting Opinion of Judge Pinto de Albuquerque joined by judges Karakaş, Sajó, Lazarova Trajkovska, Tsotsoria, Vehabović and Kūris*, § 17.

⁵³ In diverse occasioni la Corte ha stabilito espressamente che «*the most appropriate form of redress would, in principle, be trial de novo or the reopening of the proceedings if requested*» (Corte EDU, sez. IV, 25 giugno 2013, *Kaciu e Kotorri c. Albania*, § 168; Corte EDU, sez. II, 5 luglio 2011, *Moreira Ferreira c. Portogallo*, § 41; Corte EDU, sez. II, 8 dicembre 2009, *Caka c. Albania*, § 122; Corte EDU, Grande camera, 27 novembre 2008, *Salduz c. Turchia*, § 72; Corte EDU, sez. V, 26 giugno 2008, *Shulepov c. Russia*, § 46).

⁵⁴ In tal senso, B. LAVARINI, *Violazione delle garanzie "processuali" della CEDU e rimedi post-iudicatum*, in *Rev. Bras. de Direito Processual Penal*, 2018, p. 1024.

⁵⁵ Cfr., in particolare, Corte EDU, Grande camera, 11 luglio 2017, *Moreira Ferreira c. Portogallo* (n. 2), § 49; Corte EDU, Grande camera, 30 giugno 2009, *Verein gegen Tierfabriken Vgt c. Svizzera*, § 89.

⁵⁶ Testualmente, Corte EDU, Grande camera, 9 novembre 2018, *Beuze c. Belgio*, § 200.

⁵⁷ Cfr., sia pur in termini problematici, M. GIALUZ, *Una sentenza "additiva di istituto"*, cit., p. 3313.



2/2019

all'interprete – abbiano inciso sull'esito del processo: l'elemento oggettivo del reato di calunnia è rappresentato proprio dalle dichiarazioni rese in una situazione di pressione psicologica determinata dall'assenza del difensore e di un interprete qualificato. D'altro canto, trattandosi di una condanna penale, è difficile negare che perdurino degli effetti negativi, anche dopo che la pena è stata scontata (peraltro, in custodia cautelare).

Sulla base di queste considerazioni, si può ritenere che vi sia spazio per presentare la richiesta di revisione europea, soprattutto se il Comitato dei Ministri indicherà la riapertura come misure individuale preferibile. Che poi la Corte di appello di Firenze la dichiari ammissibile, è tutto da vedere. Quel che è certo è che su una delle vicende processuali più controverse della storia giudiziaria italiana non è ancora detta l'ultima parola.